

SENTENZA DELLA CORTE

9 marzo 1994 *

Nel procedimento C-188/92,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dall'Oberverwaltungsgericht del Land Renania Settentrionale-Vestfalia (Repubblica federale di Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

TWD Textilwerke Deggendorf GmbH

e

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal Bundesminister für Wirtschaft,

domanda vertente sul carattere definitivo della decisione della Commissione 21 maggio 1986,86/509/CEE, relativa agli aiuti concessi dalla Repubblica federale di Germania e dal Land della Baviera ad un produttore di filo poliammidico e poliestere di Deggendorf (GU L 300, pag. 34), nei confronti del beneficiario degli

* Lingua processuale: il tedesco.

aiuti ivi considerati, decorso il termine stabilito dall'art. 173, terzo comma, del Trattato CEE per la proposizione di un ricorso, nonché sulla validità di questa stessa decisione,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, J.C. Moitinho de Almeida e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias (relatore), F. Grévisse, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la società TWD Textilwerke Deggendorf GmbH, dall'avv. Walter Forstner, del foro di Deggendorf, assistito dal prof. Michael Schweitzer;
- per il governo tedesco, dai signori Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;
- per il governo francese, dai signori Philippe Pouzoulet, vicedirettore della direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e Jean-Louis Falconi, segretario degli Affari esteri presso la direzione affari giuridici dello stesso ministero, in qualità di agenti;

— per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Antonino Abate, consigliere giuridico principale, e Claus Michael Happe, funzionario distaccato presso la Commissione nell'ambito degli scambi con i funzionari nazionali, in qualità di agenti, assistiti dal prof. Meinhard Hilf, dell'Università di Amburgo;

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della TWD Textilwerke Deggendorf GmbH, rappresentata dall'avv. Karl-Heinz Schupp, del foro di Deggendorf, e della Commissione, rappresentata dal signor Antonino Abate, assistito dal signor Bernd Langeheine, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, all'udienza del 29 giugno 1993,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 settembre 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con ordinanza 18 marzo 1992, pervenuta nella cancelleria il 12 maggio seguente, l'Oberverwaltungsgericht del Land Renania Settentrionale-Vestfalia ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali concernenti il carattere definitivo della decisione della Commissione 21 maggio 1986,86/509/CEE, relativa agli aiuti concessi dalla Repubblica federale di Germania e dal Land della Baviera ad un produttore di filo poliammidico e poliestere di Deggendorf (GU L 300, pag. 34), nei confronti del beneficiario degli aiuti ivi considerati, decorso il termine stabilito dall'art. 173, terzo comma, del Trattato CEE per la proposizione di un ricorso, nonché la validità di questa stessa decisione.

- 2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra l'impresa tedesca TWD Textilwerke Deggendorf GmbH (in prosieguo: la «società TWD») e il ministero tedesco dell'Economia. Questa impresa, produttrice di filo poliammidico e poliestere, riceveva dal 1981 al 1983 dalla Repubblica federale di Germania, nell'ambito del programma congiunto di aiuti regionali del governo federale e dei Länder nonché del regime di aiuti regionali della Baviera, aiuti tra cui una sovvenzione pari a 6,12 milioni di DM. Tale sovvenzione veniva concessa sulla scorta di attestazioni rilasciate con decisioni del ministero federale dell'Economia adottate a norma dell'art. 2 della legge tedesca relativa alle indennità di investimento.

- 3 Poiché la Repubblica federale di Germania non aveva notificato nessuno dei suddetti provvedimenti alla Commissione, quest'ultima nel 1985 avviava il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato CEE, in esito al quale adottava la summenzionata decisione 86/509. Con quest'ultima decisione, che aveva come destinataria la Repubblica federale di Germania, la Commissione accertava che gli aiuti accordati ad un fabbricante di filo poliammidico e poliestere con sede in Deggendorf — vale a dire, la società TWD — erano stati concessi in violazione delle disposizioni dell'art. 93, n. 3, del Trattato ed erano pertanto illegittimi. Essa dichiarava che questi aiuti erano inoltre incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 92 del Trattato CEE, intimando quindi alla Repubblica federale di Germania di esigerne la restituzione.

- 4 Con lettera 1° settembre 1986 il ministro federale dell'Economia trasmetteva alla società TWD, per informazione, copia della decisione 86/509, segnalandole che essa poteva esperire avverso questa decisione un ricorso a norma dell'art. 173 del Trattato. Né la Repubblica federale di Germania né la società TWD impugnavano la decisione dinanzi alla Corte di giustizia.

- 5 Con decisione 19 marzo 1987 il ministro federale dell'Economia revocava le attestazioni concesse in forza dell'art. 2 della legge relativa alle indennità di

investimento, in base alle quali gli aiuti federali erano stati erogati, sul rilievo che essi erano illegittimi e andavano restituiti conformemente alla decisione della Commissione.

- 6 Il 16 aprile 1987 la società TWD impugnava questa decisione dinanzi al Verwaltungsgericht di Colonia, il quale respingeva il ricorso con decisione 21 dicembre 1989.
- 7 La società ricorreva in secondo grado dinanzi all'Oberverwaltungsgericht del Land Renania Settentrionale-Vestfalia il 21 febbraio 1990, deducendo in particolare che le indennità di investimento erogatele nel periodo 1981-1983 erano in parte compatibili con il mercato comune, così che la decisione 86/509 della Commissione era, almeno in parte, illegittima. A parere della stessa società l'illegittimità della decisione poteva essere eccepita anche dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 173, terzo comma, del Trattato.
- 8 Atteso quanto sopra, il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
- «1) Se un giudice nazionale sia vincolato da una decisione della Commissione CEE ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato CEE, qualora esso venga adito, relativamente all'esecuzione di tale decisione da parte delle autorità nazionali, dal beneficiario degli aiuti e destinatario delle misure di esecuzione, il quale deduca l'illegittimità di tale decisione, e qualora lo stesso beneficiario degli aiuti, pur essendo stato messo a conoscenza per iscritto dallo Stato membro della decisione della Commissione, non abbia presentato (o non abbia presentato tempestivamente) un ricorso ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato CEE.

2) In caso di soluzione negativa della questione n. 1:

Se la decisione della Commissione 21 maggio 1986,86/509/CEE (GU L 300 del 24 ottobre 1986, pag. 34), sia in tutto o in parte invalida in quanto gli aiuti concessi, contrariamente a quanto ritiene la Commissione, siano in tutto o in parte compatibili con il mercato comune».

9 Nell'ordinanza di rinvio il giudice nazionale rileva che la fondatezza della domanda sulla quale esso è chiamato a pronunciarsi dipende dalla validità della decisione della Commissione di cui trattasi, ma che tale questione in ordine alla validità della decisione si pone unicamente nell'ipotesi in cui il giudice nazionale possa eventualmente prendere in considerazione l'illegittimità della decisione malgrado la scadenza del termine di ricorso prescritto dall'art. 173, terzo comma, del Trattato. La seconda questione viene pertanto prospettata solo per l'ipotesi di soluzione negativa della prima questione, la quale presenta carattere preliminare.

Sulla prima questione

10 Il problema che si pone per il giudice nazionale è quello se, alla luce degli elementi di fatto e di diritto della lite oggetto della causa principale, alla società ricorrente sia o meno preclusa, per sopravvenuta decadenza, la possibilità di eccepire l'illegittimità della suddetta decisione nell'ambito di un ricorso proposto contro il provvedimento amministrativo mediante il quale l'autorità nazionale, in ottemperanza alla decisione della Commissione, ha revocato le attestazioni in base alle quali erano state erogate le sovvenzioni concesse alla ricorrente.

11 Il giudice nazionale sottolinea come la decisione della Commissione non fosse stata impugnata dalla società ricorrente nella causa principale, beneficiaria degli aiuti oggetto della decisione, ancorché copia di questa decisione fosse stata trasmessa

all'interessata a cura del ministero federale dell'Economia, con l'espressa segnalazione che la stessa avrebbe potuto adire la Corte di giustizia per contestare la decisione de qua.

- 12 È alla luce di queste circostanze che la questione in esame deve trovare soluzione.
- 13 Deve anzitutto richiamarsi la costante giurisprudenza secondo la quale una decisione che non sia stata impugnata dal destinatario entro i termini stabiliti dall'art. 173 del Trattato diviene definitiva nei suoi confronti (v., in primo luogo, sentenza 17 novembre 1965, causa 20/65, Collotti/Corte di giustizia, Racc. pag. 873).
- 14 Va poi ricordato che un'impresa beneficiaria di un aiuto individuale preso in considerazione in una decisione della Commissione adottata ai sensi dell'art. 93 del Trattato è legittimata a proporre ricorso d'annullamento ex art. 173, secondo comma, del Trattato medesimo, qualora la decisione abbia come destinatario uno Stato membro (sentenza 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. pag. 2671). Alla stregua del terzo comma dello stesso articolo, la scadenza del termine di ricorso in esso previsto implica nei confronti di una tale impresa un effetto di decadenza identico a quello che si produce rispetto allo Stato membro destinatario della decisione.
- 15 Secondo una giurisprudenza consolidata, uno Stato membro non può fondatamente rimettere in discussione la validità di una decisione della quale è destinatario ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 173, terzo comma, del Trattato (v. sentenze 12 ottobre 1978, causa 156/77, Commissione/Belgio, Racc. pag. 1881, e 10 giugno 1993, causa C-183/91, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3131).

- 16 Questa giurisprudenza, che esclude la possibilità per lo Stato membro destinatario di una decisione ex art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato di rimettere in discussione la validità di tale decisione nell'ambito di un ricorso per inadempimento ai sensi del secondo comma di questo stesso articolo, muove segnatamente dal rilievo che i termini di ricorso sono intesi a preservare la certezza del diritto, evitando che atti comunitari produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in questione all'infinito.
- 17 Orbene, le stesse esigenze di certezza del diritto inducono ad escludere che il beneficiario di un aiuto oggetto di una decisione della Commissione adottata in forza dell'art. 93 del Trattato, che avrebbe potuto impugnare tale decisione e che ha lasciato decorrere il termine imperativo all'uopo prescritto dall'art. 173, terzo comma, del Trattato, possa contestare la legittimità della medesima dinanzi ai giudici nazionali nell'ambito di un ricorso proposto avverso i provvedimenti presi dalle autorità nazionali in esecuzione di questa decisione.
- 18 Infatti, ammettere che in circostanze del genere l'interessato possa, dinanzi al giudice nazionale, opporsi all'esecuzione della decisione eccependo l'illegittimità di quest'ultima equivarrebbe a riconoscergli la possibilità di eludere il carattere definitivo della decisione nei suoi confronti dopo la scadenza dei termini di ricorso.
- 19 È bensì vero che la Corte nella sentenza 21 maggio 1987 (cause riunite 133/85, 134/85, 135/85 e 136/85, Rau, Racc. pag. 2289), alla quale il governo francese ha fatto richiamo nelle proprie osservazioni, ha dichiarato che la possibilità di esperire un ricorso diretto ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato contro una decisione di un'istituzione comunitaria non osta alla proponibilità di un ricorso dinanzi ad un giudice nazionale avverso un atto di un'autorità nazionale inteso all'esecuzione di questa decisione, deducendo l'illegittimità di quest'ultima.

- 20 Tuttavia, come evincesi dalla relazione d'udienza relativa alle suddette cause, ciascuna delle ricorrenti nelle cause principali aveva proposto dinanzi alla Corte un ricorso per l'annullamento della decisione oggetto della controversia. Nella suddetta sentenza la Corte non si è pertanto pronunciata, né era tenuta a farlo, in merito agli effetti di decadenza connessi allo scadere dei termini di ricorso. Orbene, la questione deferita dal giudice nazionale nella presente causa verte precisamente su questo punto.
- 21 La presente causa va altresì distinta da quella che ha dato origine alla sentenza 27 settembre 1983 (causa 216/82, Universität Hamburg, Racc. pag. 2771).
- 22 In quest'ultima sentenza la Corte ha statuito che un richiedente, la cui domanda di importazione in franchigia doganale era stata respinta con provvedimento di un'autorità nazionale adottato sulla scorta di una decisione della Commissione che aveva come destinatari tutti gli Stati membri, doveva avere la possibilità, nell'ambito di un ricorso proposto in forza del diritto nazionale avverso il rigetto della sua domanda, di eccepire l'illegittimità della decisione della Commissione sulla quale era fondata la decisione nazionale adottata nei suoi confronti.
- 23 Nella sentenza suddetta la Corte ha tenuto conto della circostanza che il rigetto della domanda ad opera dell'autorità nazionale costituiva l'unico atto direttamente rivolto all'interessato, del quale quest'ultimo aveva necessariamente avuto conoscenza in tempo utile e che il medesimo poteva impugnare in giudizio senza incontrare alcuna difficoltà nel provare il proprio interesse ad agire. Essa ha ritenuto che, ricorrendo questi presupposti, la possibilità di eccepire l'illegittimità della decisione della Commissione fosse riconducibile ad un principio giuridico generale che trova espressione nell'art. 184 del Trattato CEE, vale a dire il principio che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare, al fine di ottenere l'annullamento di una

decisione che la riguarda direttamente ed individualmente, la validità di precedenti atti delle istituzioni comunitarie che costituiscono il fondamento giuridico della decisione impugnata, qualora detta parte non fosse legittimata a proporre, in forza dell'art. 173 del Trattato, un ricorso diretto contro tali atti, dei quali essa subisce le conseguenze senza aver potuto chiederne l'annullamento (v. sentenza 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione, Racc. pag. 777).

- 24 Orbene, nel caso in esame è pacifico che la ricorrente nella causa principale aveva avuto piena conoscenza della decisione della Commissione e che essa avrebbe potuto senza alcun dubbio impugnarla a norma dell'art. 173 del Trattato.
- 25 Dal complesso delle considerazioni sopra svolte emerge che, alla luce delle circostanze di fatto e di diritto della controversia nella causa principale, il giudice nazionale è vincolato, in virtù del principio della certezza del diritto, dal carattere definitivo della decisione adottata dalla Commissione in forza dell'art. 93 del Trattato nei confronti dell'impresa beneficiaria degli aiuti.
- 26 La prima questione posta dal giudice nazionale va pertanto risolta nel senso che il giudice nazionale è vincolato da una decisione della Commissione adottata sulla scorta dell'art. 93, n. 2, del Trattato, qualora tale giudice venga adito, relativamente all'esecuzione di questa decisione ad opera delle autorità nazionali, dal beneficiario degli aiuti e destinatario delle misure di attuazione, il quale deduca l'illegittimità della decisione della Commissione, e qualora lo stesso beneficiario degli aiuti, pur essendo stato messo a conoscenza per iscritto dallo Stato membro della decisione della Commissione, non abbia presentato, o non abbia presentato tempestivamente, un ricorso ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato.

Sulla seconda questione

- 27 Sulla seconda questione posta dal giudice nazionale, la quale è stata formulata solo per l'ipotesi di soluzione negativa della prima questione, non occorre pronunciarsi.

Sulle spese

- 28 Le spese sostenute dai governi tedesco e francese nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Oberverwaltungsgericht del Land Renania Settentrionale-Vestfalia con ordinanza 18 marzo 1992, dichiara:

Il giudice nazionale è vincolato da una decisione della Commissione adottata sulla scorta dell'art. 93, n. 2, del Trattato CEE, qualora tale giudice venga adito, relativamente all'esecuzione di questa decisione ad opera delle autorità nazionali, dal beneficiario degli aiuti e destinatario delle misure di attuazione, il quale

deduca l'illegittimità della decisione della Commissione, e qualora lo stesso beneficiario degli aiuti, pur essendo stato messo a conoscenza per iscritto dallo Stato membro della decisione della Commissione, non abbia presentato, o non abbia presentato tempestivamente, un ricorso ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato.

Due	Moitinho de Almeida	Diez de Velasco	Kakouris
Joliet	Schockweiler	Rodriguez Iglesias	
Grevisse	Zuleeg	Kapteyn	Murray

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 marzo 1994.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

O. Due